

L'erogazione dell'assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.

4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).
5. Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. L'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri sopra menzionati.
6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui all'art. 9, comma 11.
8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tanto per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.
9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell'intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
Nel caso in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

Articolo 11

Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell'intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

Articolo 12

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 13

Contributi sindacali

I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono, mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS..

Articolo 14


Durata del Fondo, operazioni di liquidazione

Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento.

All'atto della liquidazione del Fondo, le disponibilità non utilizzate o impegnate a copertura delle prestazioni previste dal presente accordo saranno devolute alle gestioni previdenziali obbligatorie di riferimento.



FZC



Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

Art. 15

Norme finali

Il presente accordo sostituisce integralmente le intese definite il 21 maggio 1998 ed il 17 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS.


Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in quanto compatibili con l'assetto normativo ed istituzionale del Fondo, le norme di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro del 27 novembre 1997, n. 477.

Articolo 16

Nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Roma, 15 maggio 2009

Per il Gruppo FS



Per Federtrasporto

Per le CO.SS.:

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



aggiornato
all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009

ACCORDO DI PROCEDURA

In applicazione dell'art. 9 "Fondo di sostegno al reddito" e tenuto conto dell'art. 2 "Sistema delle relazioni industriali", punto 4.2.1, lett. i), del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 (di seguito indicato come Contratto aziendale), le Parti convengono in merito al seguente accordo di procedura, al fine di armonizzare e sviluppare coerentemente detta procedura di gestione delle ricadute occupazionali in rapporto alle prestazioni erogate dal Fondo per il perseguimento di politiche arrive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (di seguito indicato come Fondo) di cui all'art. 59, comma 6, della L. 449/97, istituito con Accordo in data 21.5.1998 recepito con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998, integrato e modificato dall'Accordo in data odierna (di seguito indicato come Accordo di integrazione e modifica del Fondo).

La procedura di cui al presente accordo deve essere preceduta dalle fasi relazionali previste dal sistema di relazioni industriali di cui al CCNL delle Attività Ferroviarie ed al Contratto aziendale del 16.4.2003.

L'attuazione ed il rispetto dei contenuti e delle fasi procedurali di seguito individuate in conformità alle procedure stabilite dalla legislazione vigente in materia, costituiscono condizione necessaria per il raggiungimento dell'accordo sindacale che, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative definite nello stesso, consentirà l'accesso agli interventi del Fondo previsti nel presente accordo.


Presupposti

Le cause che giustificano l'attivazione della procedura e successivamente il ricorso alle prestazioni del Fondo, al termine del percorso relazionale contrattuale di cui al precedente 2° comma, sono individuate nelle seguenti circostanze:

- razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti;
- riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro finalizzati a migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- cessazione delle attività.

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica alle società del Gruppo FS che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale del 16.4.2003 le quali intendono utilizzare le prestazioni del Fondo, sulla base di uno dei presupposti di cui sopra, in ciascuna delle unità produttive o in più unità produttive nell'ambito territoriale di una stessa provincia o regione.




7. Qualora nel corso della procedura di cui ai precedenti punti 2, 4, 5 e 6 venga raggiunto l'accordo complessivo, per gestire le eccedenze di personale verranno adottati, in via prioritaria, programmi di gestione e riconversione delle risorse umane, attraverso i seguenti strumenti, da attivare su base volontaria:
- a) utilizzo di tipologie contrattuali che consentano una gestione flessibile del rapporto di lavoro, nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL;
 - b) processi di mobilità professionale e/o geografica anche attraverso la riqualificazione professionale, entro i limiti specificati dagli accordi;
 - c) accesso alle prestazioni straordinarie del personale che nell'arco dei 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiunga i requisiti previsti,

utilizzando:

- per le tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b), le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui rispettivamente ai successivi punti 9.3 e 9.4;
- per la tipologia di cui alla precedente lettera c), le prestazioni straordinarie di cui all'art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2.

8. Qualora, a seguito dell'accordo complessivo, le azioni per l'accesso su base volontaria alle prestazioni del Fondo di cui al precedente punto 7 non consentano di superare le problematiche occupazionali, per le ulteriori situazioni di eccedenza si adotteranno gli strumenti che seguono, secondo la successione di priorità indicata:

- a) riconversione/riqualificazione professionale, anche interaziendale, con i criteri di cui al successivo punto 9.3, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;
- b) risoluzione del rapporto di lavoro del personale che risulti in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria, con i criteri di cui al successivo punto 9.1;
- c) collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2;
- d) riduzioni di orario/part-time con i criteri di cui al successivo punto 9.4, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature with the initials 'M.C.' below it, the name 'P. Rossi' written in a cursive hand, and a cluster of several other signatures and initials, including one that appears to be 'S.R.' and another that looks like 'P. Rossi'.

Criteri di scelta convenzionali

9. Esperita la procedura di cui ai precedenti punti e raggiunto l'accordo complessivo, le Parti, nell'intento comune di ridurre e attenuare le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione del citato processo di riorganizzazione e ristrutturazione, convengono che l'individuazione dei lavoratori in esubero, destinatari delle azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, avvenga con i seguenti criteri di priorità:

9.1 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo e che al tempo della sottoscrizione dell'accordo medesimo hanno raggiunto i requisiti per poter fruire dei trattamenti pensionistici obbligatori. Nei confronti di tali lavoratori si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro e si adotterà per la scelta, qualora necessario, il criterio della maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia.




Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

9.2 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo che, nell'arco di 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiungano i requisiti previsti. Per tali lavoratori la collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6 lettera c) dell'accordo istitutivo del Fondo e l'ordine di priorità sarà determinato dalla maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, dalla maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi).

Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

9.3 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori, saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;

9.4 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori,



saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.


- 9.5 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai punti 9.1 e 9.2 il personale, su richiesta dell'azienda all'atto dell'apertura delle procedure previste dal presente accordo, dovrà portare a conoscenza della stessa gli elementi utili alla definizione della posizione contributiva individuale rilevabile da apposita certificazione (estratto conto contributivo) rilasciata dal competente ente o gestione previdenziale.

L'azienda, nei casi di cui al punto 7, lettera c) e al punto 8, lettere b) e c), ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro dei lavoratori eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Contestualmente, l'elenco dei lavoratori di cui sopra, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui al precedente punto 9, deve essere comunicato per iscritto alla Direzione regionale del lavoro, alla Commissione regionale tripartita ed alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo.

10. Le azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 dovranno essere attivate entro i 180 giorni successivi alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale. Decorso il predetto termine, qualora le azioni in questione non siano state attivate, l'accordo si riterrà non più valido.
11. Ai lavoratori dichiarati in esubero dagli accordi di cui all'ultimo comma del precedente punto 5, si applicheranno le disposizioni di legge in vigore relative al diritto di precedenza dei medesimi nel caso l'azienda, nell'ambito territoriale di operatività dell'accordo sindacale sulla riduzione di personale, decida nuove assunzioni nelle stesse figure professionali e nelle medesime mansioni dei lavoratori dichiarati in esubero.
12. Il presente accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi di procedura del 21.5.1998 e del 23.11.1999.




Roma, 15 maggio 2009

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a circular stamp or signature. On the right, there is a large, complex signature, and below it, the name 'P. Serr' is written in a smaller, more legible hand. Below 'P. Serr', there are some initials or a small signature.

VERBALE DI ACCORDO


Il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie, ORSA Ferrovie, convengono che al personale che usufruirà delle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, di cui agli Accordi in data odierna (allegati C e D all'accordo programmatico in pari data), verranno riconosciuti i titoli di viaggio per il periodo di permanenza nel Fondo alle medesime condizioni previste per gli ex dipendenti a riposo dall'art. 23 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 15 maggio 2009





Istituto Nazionale Previdenza Sociale



CONVENZIONE

INPS - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS

Addì 25 giugno 2010

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, Codice Fiscale 80078750587, in prosieguo denominato INPS, nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Antonio Mastrapasqua

e

Ferrovie dello Stato Spa, anche in rappresentanza delle Società del Gruppo FS Trenitalia Spa, RFI Spa, Italferr Spa, Ferservizi Spa e FS Sistemi Urbani Srl, nonché della Società TLN Srl, per il personale ex Trenitalia trasferito alla medesima con procedura ex art. 2112 c.c. ed Accordo sindacale in data 11 novembre 2009, nella persona del Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione Dott. Domenico Braccialarghe, che agisce nel presente atto anche per conto delle proprie Società controllate, giusta procura n. repertorio 73321/16868, registrata il 30/05/2008 e rilasciata da Paolo Castellini, notaio in Roma

Premessa che:

- l'art. 1, co. 13, lettera e), della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 dispone che l'attività di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.A. è esercitata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);

- l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 54T del 21 maggio 1998 ha recepito l'Accordo sindacale del 21 maggio 1998 ed in particolare l'art. 3 del suddetto Accordo che prevede l'istituzione del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato Spa, con separata gestione contabile, presso il Fondo Pensioni del personale di Ferrovie dello Stato Spa;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, come modificato dal D.M. n. 816 dell'8 ottobre 2009 e dal D.M. n. 268 del 12 maggio 2010, ha recepito gli Accordi del 15 maggio 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria stipulanti, con i quali è stato integrato e modificato l'Accordo del 21 maggio 1998 istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (allegato C) ed è stato definito un nuovo accordo di procedura per la gestione delle eccedenze di personale (allegato D), nelle Società interessate dalle prestazioni del Fondo, in sostituzione dei precedenti Accordi del 21 maggio 1998 e del 23 novembre 1999.

Considerato che:

- l'operatività del Fondo per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato è garantito da contributi a carico sia del datore di lavoro sia dei lavoratori per l'erogazione di prestazioni ordinarie, nonché da contributi a totale carico del datore di lavoro per l'erogazione di prestazioni straordinarie;
- l'amministrazione del Fondo è assicurata da un Comitato Amministratore composto da rappresentanti del Gruppo FS e delle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto gli accordi del 15 maggio 2009 (allegati C e D), già nominati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2009 n. 510 e successive modifiche.

Vista:

- la nota del Direttore Generale dell'INPS del 30 luglio 2009 prot. 0007215 indirizzata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione - con cui sono state richieste indicazioni in merito alla presa in carico da parte dell'Istituto della gestione del Fondo ex art. 59, co. 6, Legge n. 449/1997, che persegue le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge n. 662/1996, in particolare per quanto attiene gli aspetti gestionali dello stesso e le risorse sino ad oggi accantonate dal Fondo stesso;
- la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14/0004824 del 18 febbraio 2010 che, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 510 del 23 giugno 2009 citato e negli accordi collettivi tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali di categoria, prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato per regolamentare il passaggio delle risorse del Fondo già accantonate necessarie all'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo stesso e gli aspetti gestionali idonei a garantire la correttezza del flusso della contribuzione e delle prestazioni;

- la lettera prot. 43386 del 17 maggio 2010 con la quale il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario, esplicita che, in linea con quanto affermato nel D.M. 510 del 23 giugno 2009, la definizione di apposita Convenzione tra l'INPS ed il Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo non necessita di sottoscrizione da parte dello stesso Dicastero, cui la Convenzione una volta definita dovrà essere notificata;
- la lettera prot. n. 0064.31/05/2010.0001935 del 31 maggio 2010 con la quale il Direttore Generale dell'INPS, nel rappresentare l'assenza di una specifica disposizione legislativa in ordine al trasferimento presso l'Istituto della gestione del Fondo ovvero del decreto interministeriale di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevede che la piena operatività delle prestazioni a carico del Fondo in oggetto secondo le previsioni contenute negli accordi collettivi del 15 maggio 2009, recepiti dal D.M. 510T del 23 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni, possa essere garantita - nel rispetto della disciplina di legge in materia - mediante un rapporto di service dell'Istituto verso il Fondo da regolamentare con apposita Convenzione tra INPS e Gruppo FS per la gestione del Fondo in oggetto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Con la presente Convenzione le Parti individuano le modalità per l'erogazione, da parte del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS - d'ora in poi Fondo - nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, degli interventi previsti nell'allegato C - d'ora in poi "Regolamento di funzionamento del Fondo" - all'Accordo del 15 maggio

2009 e individuati secondo le procedure sindacali definite nell'allegato D al medesimo Accordo.

3. Le prestazioni a favore dei lavoratori interessati sono determinate secondo i criteri e le misure previste dal suddetto Regolamento di funzionamento del Fondo.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione si regolamentano le sole modalità per l'erogazione da parte dell'INPS delle prestazioni ordinarie e straordinarie, a carico del Fondo, a favore dei lavoratori interessati.

Art. 2 - Comitato Amministratore del Fondo

1. Il Comitato Amministratore, i cui componenti sono nominati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, svolge le sedute presso la Direzione Generale dell'INPS, via Ciro il Grande n. 21 Roma.
2. L'INPS svolge le funzioni di segreteria del Comitato.

Art. 3 - Erogazione delle prestazioni

1. L'INPS eroga per conto del Fondo le prestazioni ordinarie e straordinarie previste dal Regolamento di funzionamento del Fondo e lo supporta nell'istruttoria di eventuali istanze di riesame.
2. L'INPS effettua tutti gli adempimenti propri del sostituto d'imposta.

Art. 4 - Procedura di liquidazione della prestazione straordinaria

1. Ai fini del perfezionamento delle procedure di accesso alla prestazione straordinaria del Fondo, l'INPS fornirà tempestivamente l'estratto della posizione contributiva del lavoratore, a seguito di specifica delega sottoscritta dai lavoratori interessati e rilasciata alle Società di riferimento che provvederanno all'inoltro alle strutture dell'Istituto secondo modalità definite d'intesa tra INPS e Ferrovie dello Stato SpA.
2. Le Società del Gruppo FS interessate, ai fini della determinazione della prestazione straordinaria, nonché ai fini del versamento della contribuzione correlata, forniranno all'Istituto tutte le informazioni necessarie ai fini dell'erogazione delle prestazioni poste a carico del Fondo, secondo le specifiche che saranno fornite dall'Istituto stesso.
3. Il Comitato Amministratore del Fondo delibera l'ammissibilità degli interventi sulla base dell'espletamento delle procedure contrattuali dalla singola società. L'INPS istruisce le domande presentate dalla società per ciascun lavoratore e, sussistendone i presupposti di legge, liquida la prestazione.
4. L'INPS eroga le prestazioni straordinarie, di cui all'art. 6, lettera c), del Regolamento di funzionamento del Fondo, dopo che la Società esodante ha versato all'Istituto la quota del contributo straordinario, corrispondente al fabbisogno di copertura delle prestazioni, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del Regolamento di funzionamento del Fondo.
5. L'importo annuo delle prestazioni straordinarie verrà erogato ai lavoratori interessati in tredici mensilità.
6. L'INPS, su delega del lavoratore, tratterrà dall'importo della predetta prestazione la quota associativa e la riverserà all'organizzazione sindacale di appartenenza. La trattenuta potrà essere operata solo a seguito di apposita convenzione tra l'INPS e le singole Organizzazioni Sindacali stipulanti l'Accordo collettivo del 15 maggio 2009.

Art. 5 - Procedure di liquidazione delle prestazioni ordinarie

2. In relazione all'erogazione delle prestazioni straordinarie, l'INPS riscuote mensilmente per conto del Fondo, con modalità che saranno concordate tra INPS e Ferrovie dello Stato SpA, la contribuzione straordinaria, prevista dall'art. 7, co. 3, del Regolamento del Fondo, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Art. 8 - Monitoraggio della spesa

1. L'INPS rende disponibili al Comitato Amministratore del Fondo i dati sintetici relativi alla spesa effettuata per ogni autorizzazione.

Art. 9 - Oneri

1. L'INPS, in linea con gli oneri calcolati per la gestione degli altri fondi di solidarietà e come dalle schede allegate alla presente Convenzione, ha determinato i seguenti costi:
 - a. costi annuali generali di gestione: € 29.100;
 - b. costo di liquidazione del singolo assegno straordinario: € 277,06; il costo di liquidazione comprende il costo di gestione del primo anno solare;
 - c. costo di liquidazione della singola prestazione ordinaria: € 95,04; il costo di liquidazione comprende il costo di gestione del primo anno solare;
 - d. costo di gestione della singola prestazione: € 31,36.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale sulla base delle risultanze della contabilità analitica e saranno comunicati a Ferrovie dello Stato SpA che, in caso di mancata accettazione, può esercitare la facoltà di disdetta.

3. Gli oneri di prima liquidazione e gestione degli assegni straordinari sono determinati dall'INPS annualmente e rimborsati direttamente dalla Società esodante.
4. Le somme relative agli oneri per la liquidazione e la gestione delle prestazioni ordinarie sono ricomprese nella provvista di cui al comma 1 del precedente art. 7.
5. Gli oneri di cui alla lettera a) del comma 1 vengono rimborsati all'Inps annualmente da Ferrovie dello Stato Spa.
6. Gli oneri del presente articolo sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 10 - Trattamento dei dati

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengono utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.
E' assicurato, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003.